

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA PRIVATA "MARAMEO SCHOOL SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE" - TRIENNIO 2026-2027-2028**

L'anno 2025, il giorno 07 del mese di ottobre, in Castellana Grotte (BA), nella sede Municipale di Via Guglielmo Marconi n. 9;

TRA

Il Comune di Castellana Grotte, CF: 00834380727, rappresentato dalla dott.ssa Anita Paolillo, che agisce in nome e per conto di detto Comune e che in questo atto rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore II "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia – Istruzione" a norma del vigente Statuto Comunale;

E

Il Sig. Del Vento Massimiliano nato a Castellana Grotte il 08/02/1978 nella sua qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria Privata senza fine di lucro "Marameo School Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Castellana Grotte (BA) in Via San Benedetto n. 14 – Codice Meccanografico: BA1A26500P.

Premesso che:

- ai sensi della Legge n. 62/2000 e s.m.i. il Sistema nazionale di Istruzione è costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole Paritarie private e degli Enti locali;
- che le Scuole dell'infanzia Paritarie senza fine di lucro concorrono alla ricchezza ed al pluralismo dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia, in ambito comunale;
- la predetta Legge n. 62/2000 e s.m.i. stabilisce i requisiti per il riconoscimento della parità;

Richiamata la Legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 2, lettera a), secondo la quale la stessa è finalizzata a realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della Scuola dell'infanzia, in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni;
- l'art. 3, in virtù del quale gli interventi attuativi delle finalità di cui all'art. 2 sono destinati agli alunni del Sistema dell'istruzione e frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle Scuole dell'infanzia;
- l'art. 5, comma 1, lett. b), secondo cui gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'art. 2 comprendono il servizio mensa svolto dal gestore delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con il Comune;



- l'art. 5, comma 1, lett. p), che prevede la possibilità di riconoscere contributi di gestione per le Scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro, che vengono erogati dalla Regione sul presupposto della rilevanza e proficuità dell'attività svolta dalle predette Scuole che assolvono al pubblico servizio;
- l'art. 9, comma 1, che attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative relative alle azioni da intraprendere,
- l'art. 9, comma 4, il quale dispone che al conseguimento della finalità di cui all'articolo 2, contribuiscono anche i Comuni, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con le Scuole dell'Infanzia Paritarie.

Richiamate, altresì, la Legge n. 107/2015 e s.m.i., che ha istituito il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione per la fascia da zero a sei anni, costituito dai Servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e micronidi, Sezioni Primavera e servizi integrativi) e dalle Scuole dell'Infanzia statali e Paritarie ed il D. Lgs. n. 65/2017 e s.m.i., con il quale:

- è stato previsto il potenziamento del Sistema educativo da zero a sei anni, consolidando ed ampliando la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alla spesa e di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- è stato adottato il Piano di Azione Nazionale Pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei Servizi educativi per l'infanzia e delle Scuole dell'Infanzia;
- è stato istituito il "*Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione*" per la promozione del predetto Sistema e per la progressiva attuazione del citato Piano di Azione pluriennale, che finanzia, tra l'altro ed in quota parte, spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle Scuole dell'Infanzia, in considerazione dei relativi costi e qualificazione, anche al fine di consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia;
- si è stabilito che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca previa programmazione con le Regioni e sulla base delle richieste degli Enti Locali, procede alla ripartizione tra le stesse delle risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, a titolo di compartecipazione alla programmazione regionale.

Rilevato, quindi, che la Regione Puglia approva i criteri per l'assegnazione annuale - in favore dei Comuni - delle risorse a valere sul predetto Fondo,



[Handwritten signature]

individuando la tipologia di interventi e di beneficiari che provvedono alla gestione delle stesse.

Dato atto che l'accesso e la frequenza di offerta educativa da tre a sei anni, nel rispetto dell'art. 33 Cost., sono assicurati con il supporto del finanziamento statale, l'apporto economico regionale e la contribuzione comunale.

Considerato che

- sul territorio comunale è presente n. 1 Scuola dell'Infanzia Paritaria Privata e precisamente "Marameo School Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Castellana Grotte (BA) in Via San Benedetto n. 14 – Codice Meccanografico: BA1A26500P;
- con la deliberazione n. 142 del 24/09/2025, esecutiva, e per le motivazioni nella stessa esplicitate, la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per il triennio 2026/2027/2028, al fine di disciplinare gli obblighi a carico della scuola suddetta e del Comune di Castellana Grotte, nonché le modalità di assegnazione dei contributi a valere sul Piano di riparto regionale del Diritto allo Studio ed eventualmente sul bilancio comunale e sul Sistema Integrato da zero a sei anni, da corrispondere in favore della scuola stessa per l'attuazione coordinata degli interventi connessi alle funzioni educative e didattiche, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari innanzi richiamate.

Preso atto che la Scuola dell'Infanzia Paritaria Privata "Marameo School Società Cooperativa Sociale" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge n. 62/2000 e s.m.i., prot. n. 3591/0 del 23/06/2009.

Tutto quanto innanzi premesso, con il presente atto, a valere tra le parti come innanzi costituite, per ogni effetto di legge e per le motivazioni innanzi esplicitate, si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 – Finalità

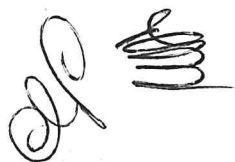
1. Il Comune di Castellana Grotte, in attuazione delle norme in premessa richiamate, garantisce la frequenza alla scuola dell'infanzia di tutti i bambini compresi tra tre e sei anni, riconoscendo alle famiglie la più ampia libertà di scelta educativa e assicurando parità di accesso e fruizione dei servizi.
2. A tal fine, il Comune riconosce il ruolo svolto dalle scuole paritarie non statali quali componenti essenziali delle offerte formative.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4, della legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i., disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la Scuola dell'Infanzia paritaria privata e senza fine di lucro denominata "Marameo School Società Cooperativa Sociale" per l'accesso ai contributi a valere sul Diritto allo Studio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i, nonché, eventualmente, sul Sistema Integrato per l'Educazione ed Istruzione da zero a sei anni ex D.lgs. n. 65/2017 e s.m.i. e sul bilancio comunale.

Art. 3 – Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

1. La Scuola dell'Infanzia paritaria privata che sottoscrive la presente Convenzione, oltre ad avere già ottenuto la parità ai sensi della Legge n. 62/2000 e s.m.i, non deve perseguire fine di lucro.
2. La stessa, inoltre, si obbliga:
 - ad assicurare un'offerta scolastica qualitativamente elevata. In particolare, attuando, in favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre ed i sei anni, un progetto educativo in armonia con i principi costituzionalmente garantiti e che promuova la formazione della personalità e favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;
 - ad ammettere, compatibilmente alle concrete possibilità di erogazione del servizio scolastico, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali e a condizione che accettino il progetto educativo, tutti i bambini che ne facciano richiesta, dando comunque priorità ai minori residenti nel Comune di Castellana Grotte;
 - a favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini svantaggiati e portatori di handicap;
 - a garantire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti specifici;
 - a garantire la più ampia partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, costituendo organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
 - a garantire gli standard qualitativi rapporto sezione/iscritti, sezione/insegnanti previsti dalla normativa vigente ed il mantenimento degli stessi nel periodo di efficacia della presente Convenzione;
 - a garantire che il personale docente sia munito dei titoli di studio idonei a norma di legge e che l'organico del personale ausiliario sia



adeguato al numero degli iscritti, al progetto educativo, all'organizzazione scolastica e alla necessità di garantire idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

- ad applicare, per il personale dipendente le norme vigenti in materia ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e a rispettare la normativa concernente gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale educativo attraverso la partecipazione a specifiche iniziative formative organizzate dal MIUR e da Enti qualificati a tale scopo;
- a garantire la sostituzione di personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo, al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta formativa;
- a garantire la presenza di insegnanti di sostegno e/o di personale assistenziale con idonea preparazione e competenza;
- ad erogare il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti, assicurando la qualità, la quantità ed il controllo igienico degli alimenti somministrati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, regionali e regolamentari in materia, con particolare riguardo alle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica;
- a comunicare al Comune di Castellana Grotte il proprio calendario scolastico, assicurando una durata flessibile e comunque non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'Infanzia statali del territorio comunale e garantendo un orario di apertura giornaliera flessibile e comunque non inferiore a quello di queste ultime;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi, di sussidi didattici e di attrezzature igienico sanitarie, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento della scuola;
- a determinare le tariffe di frequenza degli utenti nel rispetto del principio di equità e di parità di trattamento, individuando e applicando tariffe differenziate sulla base del reddito familiare;
- ad utilizzare i finanziamenti assegnati nel rispetto del vincolo di destinazione e a trasmettere al competente Ufficio comunale la documentazione richiesta;
- a consentire, attraverso una corretta tenuta della contabilità, l'esercizio del potere di controllo da parte degli organi competenti, in qualsiasi momento;
- a rendersi disponibile per tutto il periodo di attuazione degli interventi, per qualsivoglia richiesta di informazioni, dati, documenti,



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

attestazioni o dichiarazioni da parte del Comune, finalizzata alla corretta attuazione della spesa.

Art. 4 - Obblighi di comunicazione dell'attività scolastica

1. La Scuola si obbliga a trasmettere, entro il 30 ottobre di ogni anno, all'ufficio Pubblica Istruzione dell'ente:
 - il progetto educativo della scuola;
 - la documentazione relativa alla sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62/2000 e s.m.i. e all'autorizzazione all'esercizio delle attività;
 - il numero delle Sezioni attive autorizzate e funzionanti nell'anno scolastico in corso ed il numero degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola;
 - il calendario scolastico come stabilito dalle competenti Istituzioni;
 - la data di inizio del servizio di refezione scolastica e numero degli alunni che fruiscono effettivamente del suddetto servizio.
2. Le Scuola beneficiaria si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni, eventuali variazioni relative a cessazione di attività, cambio di gestore, trasformazioni di ragione sociale e trasferimento dell'ubicazione della Scuola.

Art. 5 – Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune provvede ad assegnare in favore della Scuola beneficiaria e con vincolo di destinazione:
 - i contributi a valere sul Diritto allo Studio di cui alla Legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i., nella misura, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti di anno in anno dalla Regione Puglia, per:
 - ☐ l'erogazione del servizio mensa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della Legge Regionale suddetta;
 - ☐ la gestione della scuola ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p), della Legge Regionale medesima;
 - gli eventuali contributi a valere sul Sistema Integrato per l'Educazione ed Istruzione da zero a sei anni di cui al D. Lgs. n. 65/2017 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia, nella misura, con le modalità e per le finalità dalla stessa previste per l'anno di competenza. Tali contributi non sono cumulabili con quelli a valere su Fondi Strutturali; pertanto, l'iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta per minori che, in Puglia, costituisce condizione propedeutica all'accesso ai Fondi europei, fa venire meno le obbligazioni assunte dal Comune con la presente Convenzione,



fatte salve le prestazioni erogate fino alla data della predetta iscrizione;

- gli eventuali contributi comunali da riconoscere, su richiesta della Scuola e fatta salva la disponibilità di bilancio, per un ammontare complessivo non superiore alla somma di Euro 1.200,00 all'anno, da erogare come contribuzione per il servizio mensa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della Legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i. e come contribuzione per le spese di gestione della scuola ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p), della Legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i.

Art. 6 – Modalità di rendicontazione e di liquidazione dei contributi

1. I contributi a valere sul Diritto allo Studio di cui alla Legge Regionale n. 31/2009 e s.m.i. e quelli a valere sul Sistema Integrato per l'Educazione ed Istruzione da zero a sei anni di cui al D. Lgs. n. 65/2017 e s.m.i. verranno erogati in favore del soggetto beneficiario nei limiti delle disponibilità assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto annuale e dopo l'accreditamento delle somme presso la Tesoreria comunale.
2. Gli eventuali finanziamenti a valere sul bilancio comunale verranno erogati ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di competenza e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
3. La liquidazione dei contributi è condizionata alla verifica, con esito positivo, della rendicontazione che la scuola beneficiaria trasmetterà a giustificazione delle spese sostenute, nonché alla ricorrenza delle condizioni di legge, restando a carico della Scuola stessa ogni onere eccedente.
4. La liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 5 verrà disposta con provvedimento del Responsabile del Settore II pro tempore "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia – Istruzione", previa presentazione da parte della scuola privata paritaria convenzionata della seguente documentazione:
 - Relazione dettagliata del servizio erogato;
 - documentazione di spesa e di pagamento (fatture o altri atti aventi valore probatorio equivalente, ricevute, bonifici, F24 ecc.), fondata su documenti di spesa fiscalmente validi, riferiti a pagamenti tracciabili e coerenti con il periodo di svolgimento del servizio educativo.
5. La liquidazione potrà avvenire con diverse modalità, anche in quanto previste dalla Regione Puglia successivamente al presente atto, oppure dalla stessa richieste in adempimento di ulteriori prescrizioni e/o autorizzate.
6. La Scuola si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti bancari dedicati a tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

dichiarando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 7 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il potere di effettuare controlli e verifiche anche senza preavviso, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle Scuole beneficiarie.

Art. 8 – Revoca, rinuncia e restituzione del Contributo

1. L'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca del contributo qualora il Soggetto beneficiario incorra in una delle seguenti situazioni:
 - violazione delle disposizioni della presente Convenzione, delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti;
 - accertamento del mancato rispetto del vincolo di destinazione delle risorse assegnate, indipendentemente dal momento in cui venga effettuato;
 - mancato o ritardato utilizzo delle somme assegnate.
2. Il soggetto beneficiario ha la facoltà di rinunciare al contributo assegnato, comunicandolo tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Nel caso di revoca e/o rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire al Comune le somme eventualmente già ricevute, restando a totale carico del medesimo beneficiario tutti gli oneri eventualmente sostenuti relativi al contributo medesimo.
4. In caso di accertata violazione dell'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione delle risorse ricevute, indipendentemente dal momento dell'accertamento, il beneficiario è obbligato a restituire tempestivamente le stesse, fatta salva la facoltà di Ente di agire per il risarcimento del maggior danno.

Art. 9 - Cessazione attività scolastica

1. In caso di cessazione dell'attività scolastica, la scuola ha diritto ai contributi maturati sino alla data di funzionamento della stessa.
2. Nell'ipotesi di cambio di gestione e/o trasformazione, la Scuola ha diritto ai contributi maturati a partire dalla data di funzionamento.

Art. 10 – Risoluzione della Convenzione

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione:
 - qualora accerti violazioni da parte della Scuola riguardanti la normativa in tema di riconoscimento della parità scolastica;





- qualora accerti violazioni da parte del soggetto titolare/gestore riguardanti specifiche norme settoriali o illeciti di natura penale che comportino l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui il Legale rappresentante della Scuola incorra in un procedimento o provvedimento antimafia;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni di cui alla presente Convenzione;
- nel caso di accertate violazione dei diritti dei minori e di pratiche lesive della dignità personale;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

2. L'Ufficio Pubblica Istruzione procede alla contestazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando alla Scuola un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
3. Nel caso in cui la Scuola non provveda nel termine fissato o non fornisca elementi giustificativi idonei rispetto alle contestazioni o inadempienze formulate, il Responsabile pro tempore del Settore II "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - Istruzione" disporrà la risoluzione della convenzione mediante apposito provvedimento da comunicare a mezzo PEC.

Art. 11 – Modifiche e/o Integrazioni alla Convenzione

1. Le parti si impegnano a rivedere e negoziare i contenuti della presente Convenzione nell'ipotesi di sopravvenute disposizioni nazionali, regionali o regolamentari in materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere concordate in forma scritta.

Art.12 – Durata della Convenzione e disdetta



1. La presente Convenzione sarà efficace dal 01/01/2026 al 31/12/2028 e non potrà essere rinnovata tacitamente.
2. Nel caso in cui la scuola intenda recedere dalla presente Convenzione, dovrà inviare la disdetta per iscritto all'indirizzo pec dell'Ufficio Protocollo, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
3. In tale ipotesi, i contributi saranno rapportati al numero dei mesi di vigenza della convenzione, compreso il mese della disdetta.

Art. 13 – Registrazioni

1. Ai fini fiscali le parti convengono che il presente atto venga registrato in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte che vi farà ricorso.

Art. 14 – Rinvii

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1. Per tutto ciò che non è stato previsto nella presente convenzione, saranno applicate le norme previste dal Codice Civile ed alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 15 - Informativa Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. e dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti al Comune di Castellana Grotte verranno raccolti presso il Settore II "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - Istruzione" del Comune e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche, esclusivamente per le attività di cui alla presente Convenzione. Il trattamento dei dati personali è disposto ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lett. a) del Regolamento, previa manifestazione del libero consenso dell'interessato. Il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità innanzi descritte. La comunicazione dei dati a terzi soggetti è effettuata esclusivamente sulla base di norme di legge o di regolamento. Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all'Unione Europea. I dati potranno, inoltre, essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di un interesse, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i.. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dei dati e documenti cartacei e/o digitali della pubblica amministrazione. Ai sensi della normativa sopra citata, l'interessato ha diritto ad accedere ai dati che lo riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato/a può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
2. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale a Castellana Grotte, alla via Marconi, n. 9, indirizzo pec protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it.
3. Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del Settore II, i cui dati di contatto sono i seguenti: telefono 080.4900203, indirizzo pec: settoresecondo.castellanagrotte@pec.it.
4. Il Data Protection Officer per il Comune di Castellana Grotte è la TENDER COOP srl, il cui dato di contatto è il seguente: dpo@tendercoop.it.

Art. 16 – Controversie

1. La competenza per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente Convenzione è del Foro di Bari.

La presente Convenzione si compone fin qui di n. 11 facciate, viene come appresso sottoscritta in doppio originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castellana Grotte, lì 07/10/2025.

La Responsabile del Settore II "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - Istruzione" - dott.ssa Anita Paolillo

Il Responsabile del Settore II
Assistente Sociale Specialista

Dott.ssa Anita Paolillo

Il Legale Rappresentante della Scuola Paritaria Privata "Marameo School Società Cooperativa Sociale" - Massimiliano Del Vento

MARAMEO SCHOOL
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
C.F.P. 00064900241

